

SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.117 DEL 04/03/13



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

TUTELE DEI LAVORATORI IN CASO DI LAVORO NOTTURNO E/O ISOLATO - PRIMA PARTE	1
THYSSEN, SIA GIUSTIZIA GIUSTA, NON "IN SALDO"	6
PROCESSO THYSSEN, PENE RIDOTTE, I FAMILIARI DELLE VITTIME OCCUPANO L'AULA	7
OSCENA SENTENZA AL PROCESSO THYSSEN	8
L'ILVA UCCIDE ANCORA	10
LE RESPONSABILITA' IN MATERIA DI APPALTI E IL RUOLO DEGLI RLS	11
SENTENZA THYSSEN: DA OMICIDIO VOLONTARIO CON DOLO EVENTUALE A OMICIDIO COLPOSO	14
ATTENTI AL POLVERINO!	16

TUTELE DEI LAVORATORI IN CASO DI LAVORO NOTTURNO E/O ISOLATO - PRIMA PARTE
LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! – N.26-1

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un'utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

In questo caso, vista la lunghezza e la complessità dell'argomento, dividerò il documento in due parti.

La prima (questa) è relativa a:

- obblighi di carattere generale;
- obblighi relativi al lavoro isolato.

La seconda (che pubblicherò nella prossima newsletter) sarà relativa a:

- obblighi relativi al lavoro notturno.

Marco Spezia

QUESITO

Lo scorso 9 giugno, un infermiere dell'azienda ospedaliera è morto durante il suo turno notturno che tra l'altro svolgeva da solo.

Secondo noi non si può parlare di fatalità perché le condizioni di lavoro all'azienda ospedaliera sono disumane. A tutti sono noti i problemi di organico e i carichi di lavoro imposti al personale ospedaliero

Forse l'infermiere avrebbe potuto essere soccorso e salvarsi se con lui fosse stato un collega, ma i tagli alla sanità e una organizzazione del lavoro inaccettabile lasciano in corsia un solo infermiere.

Vorremmo pertanto sapere quali sono gli obblighi per il datore di lavoro in caso in cui debba ricorrere a lavoro isolato e/o notturno.

RISPOSTA

Sono riportati nel seguito gli obblighi a carico del datore di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'ambito di lavoro solitario o isolato lavoro e/o di lavoro notturno.

OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

La legislazione vigente sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è il D.Lgs.81/08 e s.m.i..

Tale Decreto, pur non entrando nel merito specifico del rischio da lavoro notturno e/o isolato, pone dei principi fondamentali di tutela che sono alla base delle considerazioni che verranno specificate in seguito.

Relativamente alla verifica dell'idoneità psicofisica del lavoratore a svolgere lavoro notturno, a livello generale il D.Lgs.81/08 stabilisce che essa debba essere preventivamente e periodicamente accertata nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a), b), c), secondo il quale:

"La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica [...];*
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta [...]"*.

L'obbligo di avviare i lavoratori alla sorveglianza sanitaria è a carico del datore di lavoro o dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g):

"Il datore di lavoro e i dirigenti devono inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto".

Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro o dei dirigenti è reato penale sanzionabile, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, lettera e) del D.Lgs.81/08 con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

L'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria è invece a carico del medico competente, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b):

"Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati".

Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del medico competente è reato penale sanzionabile, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08 con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro.

In caso di non idoneità rilevata nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sempre a livello generale, l'articolo 42 del D.Lgs.81/08 prevede che:

"Il datore di lavoro [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".

In merito alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di lavoro notturno e/o isolato l'articolo 28, comma 1, del D.Lgs.81/08 definendo l'oggetto della valutazione dei rischi specifica che:

"La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Tale comma, oltre a evidenziare che obbligo non delegabile del datore di lavoro (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) è valutare *"tutti i rischi"* per la salute e per la sicurezza, specifica in maniera esplicita che nella valutazione di tali rischi occorre considerare anche quelli *"connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro"*.

Appare pertanto evidente che a carico del datore di lavoro vige l'obbligo di considerare, nel caso in esame, anche i rischi derivanti da orari di lavoro comportanti lavoro notturno, in quanto direttamente correlabili alla tipologia contrattuale applicata.

Si ricorda poi che, il documento di valutazione dei rischi, deve contenere oltre a una relazione su tutti i rischi individuati (articolo 28, comma 2, lettera a) anche (e soprattutto) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate relativamente a tali rischi (articolo 28, comma 2, lettera b) e l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare (articolo 28, comma 2, lettera d).

L'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro è reato penale sanzionabile, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del D.Lgs.81/08 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La redazione da parte del datore di lavoro del documento di valutazione dei rischi omettendo la relazione su tutti i rischi individuati è reato penale sanzionabile, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del D.Lgs.81/08 con l'ammenda con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

La redazione da parte del datore di lavoro del documento di valutazione dei rischi omettendo l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e le relative procedure di attuazione è reato penale sanzionabile, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del D.Lgs.81/08 con l'ammenda 2.000 a 4.000 euro.

In merito all'organizzazione del primo soccorso in caso di malori o infortuni, l'articolo 45, comma 1 del D.Lgs.81/08, specifica, a carattere generale che:

"Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati".

E' evidente che nel tenere conto "della natura della attività", il datore di lavoro per garantire sempre un adeguato livello di efficienza del servizio di primo soccorso deve tenere anche conto della possibilità di lavoro notturno e/o isolato, sia per monitorare costantemente lo stato di salute dei lavoratori, sia per permettere un tempestivo ed efficace intervento degli addetti al primo soccorso e dei soccorritori esterni.

La mancata organizzazione del primo soccorso è reato penale sanzionabile, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, lettera a) del D.Lgs.81/08 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro.

OBBLIGHI RELATIVI AL LAVORO ISOLATO

Relativamente al lavoro solitario o isolato (attività lavorativa in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcuna collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori), sia diurno che notturno, la vigente normativa non prevede obblighi particolari, con eccezione di quanto stabilito per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (articoli 66 e 121 del D.Lgs.81/08 e D.P.R.177/11).

E' però sempre valido il principio che all'interno del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08, come detto in precedenza devono essere valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quindi anche quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto il lavoro solitario e di conseguenza devono essere adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati.

Nel caso di lavoro solitario il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all'organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.

In tal caso i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento

- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all'interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell'intervento con effetti a volte fatali.

In caso di lavoro notturno tali fattori addizionali di rischio sono aggravati anche dal fatto che viene pure a mancare la presenza casuale di persone che a diverso titolo possono frequentare il luogo di lavoro (fornitori, clienti, collaboratori, controllori, ecc.).

Il datore di lavoro deve pertanto (in virtù degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)) prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore attraverso il controllo del suo stato di coscienza.

Allo stato attuale esistono diverse soluzioni di tipo tecnico per garantire questo monitoraggio:

- telefono cordless o cellulare;
- ricetrasmittitore collegato a soggetti addetti a servizi di sorveglianza;
- trasmettitore di segnale di allarme punto-punto con attivazione manuale;
- trasmettitore automatico collegato ad un sensore di postura del lavoratore (busto eretto = OK, busto orizzontale = allarme);
- sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta = OK, mancata risposta = allarme).

I primi tre sistemi, essendo ad azionamento manuale volontario, offrono sicuramente sicurezza psicologica, ma dimostrano scarsa efficacia, che diventa addirittura nulla in caso di perdita di coscienza del lavoratore.

I sensori di postura non sempre sono adatti al tipo di mansione (ad esempio manutentore coricato).

Il sistema a chiamata/risposta sembra essere il più efficace, anche se presenta alcuni limiti legati alla frequenza di chiamata (se è troppo bassa rischio comunque di non individuare tempestivamente una situazione di pericolo, se è troppo alta può portare a aumento del carico mentale e a distrazioni).

Rimane in ogni caso non risolto, anche con l'ausilio di soluzioni tecniche, la possibilità di accesso da parte dei soccorsi esterni al luogo di lavoro e la immediata individuazione della posizione del lavoratore.

Queste ultime problematiche devono essere risolte dal datore di lavoro, ai sensi dell'obbligo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) (*"Il datore di lavoro [...] prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, [...] stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati"*), fornendo ai soccorritori esterni, preventivamente informazioni su come accedere ai luoghi di lavoro e sulla possibile ubicazione dei lavoratori che operano in lavoro isolato.

E' evidente che, a seguito di analisi condotta, nell'ambito del processo di valutazione del rischio, con particolare riferimento alle tipologie lavorative e ai rischi specifici e alle dimensioni e alla complessità dell'azienda, ove i sistemi di monitoraggio e allerta automatici, comportassero comunque un rischio residuo non accettabile per la salute e la sicurezza, il datore di lavoro deve considerare che il lavoro solitario sia un rischio non accettabile e modificare l'organizzazione del lavoro in modo da garantire sempre almeno la presenza nello stesso luogo di lavoro di due lavoratori.

A conferma di quanto sopra esposto giova segnalare quanto espresso da alcune sentenze della Corte di Cassazione relativamente a infortuni accaduti a lavoratori operanti in condizioni di lavoro isolato o in caso di malore.

Relativamente al caso di un operaio morto durante le operazioni di pulizia all'interno di un silos, durante le quali operava in un ambiente completamente isolato dall'esterno, ad eccezione della botola di accesso posta sulla sommità del silos e senza l'assistenza di un collega, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 4 febbraio 2010, n. 4917 ha affermato che *"Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell'operazione di pulizia da par-*

te di un secondo operaio, al fianco del P. oppure affacciato all'imbocco del silo, ovvero l'utilizzazione da parte dell'operaio P. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all'esterno una situazione di pericolo o di difficoltà all'interno del silo) avrebbe scongiurato l'evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso".

Con riferimento poi alla necessità che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro debbano tenere in considerazione anche eventi eccezionali, ma comunque prevedibili, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 6 maggio 1985, n. 114/86 ha affermato che *"le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo".*

THYSSEN, SIA GIUSTIZIA GIUSTA, NON "IN SALDO"

Da: Articolo 21

<http://www.articolo21.org>

di Antonio Boccuzzi

Il tempo non si ferma, procede nel suo cammino. Passo dopo passo, pensiamo che le cose possano sempre migliorare o sedimentarsi stazionarie sul limite di ciò che pare razionale.

Protagonisti nell'aula del tribunale la morte dei miei colleghi e un po' della speranza che la sentenza di primo grado fosse mantenuta intatta; la vita dei familiari, stravolta per questo giudizio, ma fiduciosa che la giustizia possa essere ripristinata pienamente in Cassazione.

Nessuno di noi si aspettava neppure lontanamente una tale riduzione delle pene e la gravissima derubricazione del dolo eventuale. Rimane senza dubbio una sentenza storica, per l'elevato numero di anni riconosciuto nei confronti dell'amministratore delegato; questo va riconosciuto, se non altro per la mole di lavoro, l'impegno e il senso civico portato avanti dal procuratore Guariniello e dai suoi collaboratori.

Nel corso di questi anni siamo diventati una grande famiglia; le mamme, i padri, le sorelle, le mogli, i fratelli. Hanno sostituito in questo rapporto i miei sette amici che non sono più con noi; il passaggio del rapporto che avevamo in vita si è trasmesso nei loro cari dopo la loro morte. Come una famiglia unita abbiamo percorso questo cammino, sempre con la fiducia, con la voglia che i passi si potessero sempre percorrere in avanti, guardando con attenzione all'appuntamento odierno.

Si confonde il grido di giustizia come una forma di vendetta. Che non ci appartiene. La rabbia, l'amarrezza, il dolore mai sopito, spesso fanno sembrare le persone fredde, ma è solo confusione con quel senso di apatia che rende incapaci le persone di vivere una vita normale e meritevole di essere vissuta appieno.

Le giornate sono accompagnate e scandite dall'appuntamento quotidiano al cimitero, le notti accompagnate dagli incubi che perseguitano il nostro sonno e si sono sostituite ai sogni. I sogni, i miei amici, ognuno di loro ne aveva uno o più di uno, chi più grande, chi meno, chi faceva sogni a "misura d'uomo", sperando in una vita normale. Ora quei sogni sono stati portati via, sequestrati per sempre, abbandonati in quel luogo freddo che ormai rappresenta solo lo scheletro della fabbrica che fu in passato e che ora dopo l'odierna decisione sarà trasferito a Terni. Non riesco a percepire appieno le sensazioni del mio stato d'animo; una profonda delusione, mista a tristezza, dolore.

Oggi ha perso la vita **Ciro Moccia** all'Ilva di Taranto caduto da un'altezza di 15 metri assieme ad un collega rimasto ucciso sul colpo. A Lugo di Grezzana un operaio di 41 anni è rimasto schiacciato da una lastra di marmo ed è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.

Anche per loro questa sentenza non rende piena giustizia.

Andiamo avanti anche per loro, nell'attesa e nella speranza di una giustizia giusta e non più in saldo.

28 febbraio 2013

Il video con la contestazione dei famigliari alla lettura della sentenza all'indirizzo:

http://www.youtube.com/watch?v=6DIRbIsPF14&feature=player_embedded

PROCESSO THYSSEN, PENE RIDOTTE, I FAMILIARI DELLE VITTIME OCCUPANO L'AULA

Da Clash City Workers

<http://clashcityworkers.org>

Giovedì 28 Febbraio 2013 19:30

Processo Thyssen, pene ridotte, i familiari delle vittime occupano l'aula

Gravissima sentenza per la tragedia Thyssen. Gravissima perché ancora una volta le multinazionali ne escono illese, nonostante se ne infischino di tutte le norme che riguardano la sicurezza del lavoro e dei lavoratori. Gravissima perché per la morte dei sette operai della Thyssen-Krupp nel rogo che il 6 dicembre 2007 divampò nella linea 5 dell'acciaiera, nelle aule dei tribunali non verrà fatta giustizia. Prendendo atto di questo i parenti delle vittime hanno occupato l'aula per alcune ore.

La sentenza della Corte d'Appello riduce la pena, modificando il giudizio in primo grado, da 16 e mezzo a 10 per l'ad Harald Espenhahn, modificando il capo d'imputazione (da reato di omicidio volontario con dolo eventuale a reato di omicidio colposo con colpa cosciente). La difesa della Thyssen aveva puntato a sostenere che la responsabilità dell'incendio fu in parte degli operai, che non vi era nessun obbligo di impianti rilevazione fumo in quel tratto di linea e che, grazie ad un sistema di deleghe ai suoi collaboratori l'AD Harald Espenhahn non poteva immaginare in che stato fosse lo stabilimento. E quest' assurda sentenza in parte accoglie la posizione nettamente anti-operaia della Thyssen.

Ridotte anche le pene per i dirigenti, direttore dello stabilimento e del responsabile della sicurezza.

La sentenza è stata accolta da urla di disperazione e grida dei familiari delle vittime: "maledetti", "la vita di un operaio non vale niente". Sale la tensione in aula dopo la lettura della sentenza, i familiari delle vittime decidono di occupare la maxi aula del tribunale di Torino.

"Non accetteremo mai questa sentenza, così hanno ammazzato di nuovo i nostri figli", hanno continuato ad urlare genitori, mogli e sorelle delle vittime. "Non capiamo perché siano state ridotte le pene - ha aggiunto Rosina Plati, madre del 27enne Giuseppe Demasi - non è emerso nessun elemento nuovo durante il secondo grado".

È chiaro come gli interessi economici e il potere politico e finanziario di un colosso come ThyssenKrupp sia riuscito ad influenzare i giudici, riuscendo a modificare una sentenza che poteva essere pilota per altri processi per morti sul lavoro.

Ma d' altronde come Marx scriveva in uno scritto, Le Glosse marginali di critica all'articolo "Il re di Prussia e la riforma sociale", già nel 1844: "Lo Stato non troverà mai nello Stato e nell'ordinamento della società il fondamento dei mali sociali. Lo Stato non può eliminare la contraddizione tra lo scopo determinato e la buona volontà dell'amministrazione da un lato e i suoi mezzi come pure le sue possibilità dall'altro, senza eliminare se stesso, poiché esso poggia su tale contraddizione. Esso poggia sulla contraddizione tra vita privata e pubblica, sulla contraddizione tra interessi generali e interessi particolari."

OSCENA SENTENZA AL PROCESSO THYSSEN

Da Basta morte sul lavoro

<http://bastamortesullavoro.blogspot.com/>

giovedì 28 febbraio 2013

La Rete Nazionale per la sicurezza e salute sui posti di lavoro e territorio fa appello a una immediata reazione di solidarietà ai familiari che occupano l'aula giudiziaria e come ha già fatto in occasione del processo di primo grado costruisce un ponte Thyssenkrupp - ILVA Taranto per una mobilitazione nazionale organizzata a Taranto per il 22 marzo alle ore 13.30 presso la direzione Ilva portinerie e successivamente al quartiere Tamburi.

Nell'assemblea che si terrà alla fine sarà decisa una nuova manifestazione nazionale a Torino in sintonia collaborazione con tutti gli operai e familiari impegnati in questo processo.

Rete Nazionale

bastamortesullavoro@domeus.it

347 11 02 638

Thyssen, non fu omicidio volontario pene ridotte, i parenti occupano l'aula La Corte d'Appello ha modificato il giudizio di primo grado, riducendo le pene: da 16 a 10 anni per l'AD Espenhahn, ora accusato di omicidio colposo.

Il rogo alla Thyssen non fu un omicidio volontario, ma omicidio colposo con colpa cosciente. E' stata modificata questa mattina la storica condanna per dolo eventuale all'amministratore delegato Harald Espenhahn, al quale in primo grado furono inflitti 16 anni e mezzo di carcere, ridotti adesso a 10 anni. Urla e disperazione al verdetto, alla fine i familiari delle vittime hanno occupato l'aula.

La corte d'Assise d'appello presieduta dal giudice Gian Giacomo Sandrelli ha modificato anche le altre pene: 7 anni agli altri dirigenti del consiglio d'amministrazione Gerald Priegnitz e Marco Pucci. Per il direttore dello stabilimento Raffaele Salerno, otto anni. Uno sconto di pena, peraltro già chiesto dall'accusa, è stato concesso al responsabile della sicurezza Cosimo Cafueri (che in aula qualche settimana fa si era commosso leggendo delle dichiarazioni spontanee): 8 anni. Per Daniele Moroni la pena era già stata più bassa in primo grado (10 anni e 10 mesi): ridotta a 9 anni.

La sentenza è stata accolta con urla di disperazione dai familiari delle vittime. In aula anche i parenti delle vittime dell'Eternit, l'altra grande tragedia dell'amianto che ha causato migliaia di vittime. Dai familiari delle vittime si sono levate grida "maledetti". Dal pubblico fanno eco: "Questa è la giustizia italiana, che schifo".

I parenti delle vittime del rogo alla Thyssenkrupp hanno deciso di occupare la maxi aula del Palazzo di Giustizia in cui è stata da poco letta la sentenza d'appello. L'iniziativa è una protesta contro le riduzioni di pena decise dalla Corte.

"Non lo accetto - dice una ragazza - mio fratello e altri sei ragazzi sono morti e queste pene sono troppo basse". Nell'aula, che è ancora molto affollata, sono entrati dei carabinieri. Una donna ha lanciato insulti contro gli avvocati difensori.

Parzialmente soddisfatto l'avvocato Ezio Audisio, legale dell'amministratore delegato della Thyssen Harald Espenhahn, "Sono soddisfatto per la parte in cui è stata accolta la tesi dell'insussistenza del dolo" dice prima di lasciare l'aula.

Una sentenza pilota, quella inflitta per l'incendio che scoppì la notte del 6 dicembre 2007 lungo la linea 5 in cui morirono sette operai: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi.

L'accusa portata avanti dal procuratore Raffaele Guariniello, e dai sostituti Laura Longo e Francesca Traverso aveva sostenuto che lo stabilimento di corso Regina era stato abbandonato dalla dirigenza in vista della chiusura e del trasferimento degli impianti a Terni. L'AD Espenhahn si

sarebbe dunque rappresentato il rischio, e lo avrebbe accettato, che potesse capitare un infortunio, anche grave e mortale, preferendo non investire nella sicurezza per ragioni di risparmio economico.

In particolare non erano stati messi gli impianti di rilevazione e spegnimento antincendio che la stessa assicurazione aveva indicato come interventi necessari dopo che un analogo incendio (per fortuna senza conseguenze) si era verificato in Germania nello stabilimento di Krefeld.

La sentenza del primo grado era arrivata il 15 aprile del 2011: la corte d'assise presieduta da Maria Iannibelli, aveva condannato Harald Espenhahn, amministratore delegato della Thyssen, a 16 e sei mesi; Gerald Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno e Cosimo Cafuerri a 13 anni e 6 mesi e Daniele Moroni a 10 anni e 10 mesi.

La difesa della Thyssen (il pool di legali è guidato da Ezio Audisio, e la Thyssen come persona giuridica è assistita dagli avvocati Franco Coppi e Cesare Zaccone) aveva puntato a sostenere che la responsabilità dell'incendio fu in parte degli operai, che esisteva un sistema di deleghe da parte di Espenhahn verso i suoi collaboratori, che non vi era alcun obbligo di installazione di impianti di rilevazione fumo in quel tratto della linea, e che in ogni caso Espenhahn non avrebbe potuto immaginare la situazione di degrado e sporcizia dello stabilimento visto che in occasione delle sue visite questo veniva tirato a lucido.

L'ILVA UCCIDE ANCORA

Da Clash City Workers

<http://clashcityworkers.org>

L'Ilva uccide ancora: crolla ponteggio con due operai. Intanto cassa integrazione per 6.400 lavoratori

Giovedì 28 Febbraio 2013 17:02

Nel giorno della riduzione della pena per i manager responsabili della strage Thyssenkrupp, una nuova tragedia colpisce stamattina gli operai dell'Ilva di Taranto. Intorno alle 5, in seguito al cedimento di una passerella che secondo alcuni sindacalisti non era ancorata, due di loro sono precipitati da un'altezza di circa quindici metri.

Ciro Moccia, 42 anni, addetto alla manutenzione, è morto sul colpo mentre Antonio Liti, 45 anni, dipendente della ditta appaltatrice Emmerre, è adesso ricoverato nell'ospedale SS. Annunziata in condizioni gravi.

Entrambi stavano provvedendo alla verifica della messa a norma della batteria 9 delle cokerie, proprio una di quelle messe sotto sequestro dalla magistratura nel Luglio scorso e sottoposte ai lavori di risanamento ambientale.

Si tratta, dall'ottobre scorso ad oggi, della terza vittima all'interno dello stabilimento siderurgico più grande d'Europa, dove se non si muore di inquinamento ambientale lo si fa per l'assenza di misure di sicurezza, ribadita solo pochi mesi fa dal Decreto "salva Ilva", che evidentemente ha avuto come risultato quello di salvare i profitti dell'azienda e non certo le vite degli operai.

Tutte le sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero immediato di un'ora e l'USB e lo Slai Cobas per il Sindacato di classe hanno dichiarato uno sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori denunciando anche le intimidazioni sugli operai da parte di un capo reparto delle acciaierie.

Tutto questo a poche ore dalla scadenza di due procedure di cassa integrazione, quella ordinaria chiesta a Novembre per un massimo di 1.900 operai e quella in deroga per altri 1.100 firmata pochi giorni fa al Ministero del Lavoro a copertura dei primi due mesi del 2013. Quest'ultima però è stata accettata solo da CISL e UIL in quanto pensata come misura ponte per arrivare ad un'altra cassa integrazione in deroga che dovrebbe riguardare stavolta ben 6.400 lavoratori per due anni a partire dal 3 Marzo. Tra i sindacati non firmatari (tra cui anche la Fiom) vi è la certezza che si tratti solo del primo passo verso degli esuberanti di massa.

Il 22 Marzo è prevista a Taranto la manifestazione nazionale per la difesa del lavoro e della salute in fabbrica e sul territorio. In avvicinamento a tale data si terrà a Napoli, presso l'Università "L'Orientale", l'iniziativa "ILVA: lavoro o salute? Noi non vogliamo scegliere!" in cui interverranno alcuni rappresentanti tarantini della Rete Nazionale per la Sicurezza sui posti di lavoro.

LE RESPONSABILITA' IN MATERIA DI APPALTI E IL RUOLO DEGLI RLS

Da: Cobas Pisa

<http://www.cobaspisa.it/>

Intervista all'ing. Marco Spezia redattore della newsletter "Conosci i tuoi diritti"
1 marzo 2013

D. CI VUOI SPIEGARE COSA SIA LA COSIDDETTA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE?

Procedo con ordine, premettendo che non sono un esperto di diritto degli appalti, se non per quanto riguarda l'aspetto sicurezza. La cosiddetta "responsabilità solidale" per cui il committente si fa garante del pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori delle ditte appaltate e subappaltate deriva a livello generale dall'articolo 1676 del Codice Civile. Per i contratti privati tale fonte normativa è regolamentata dal D.Lgs.276/03 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" che prevede che il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori (compresi eventuali lavoratori che risultassero in nero) i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e non versati.

D. MA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE RIGUARDA ANCHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

Il D.Lgs.276/03 non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni.

Per i contratti pubblici trovano invece applicazione il D.Lgs.163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il D.P.R. n.207/10 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per i quali anche il committente pubblico è obbligato in solido con appaltatori e subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e non versati. Tali importi verranno poi detratti dal committente pubblico dalle somme dovute alle ditte appaltate e subappaltate. A ciò si aggiunge quanto previsto dall'articolo 26, comma 4 del D.Lgs.81/08 che prevede la responsabilità in solido del committente con appaltatori e subappaltatori per i danni derivanti da infortunio per cui il lavoratore non risulti indennizzato dall'INAIL, esclusivamente però per i rischi derivanti dalle interferenze tra lavoratori del committente e degli appaltatori, ma non per quelli specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Pertanto, col termine "responsabilità solidale" si intende esclusivamente, secondo legge, la corresponsabilità del committente (pubblico o privato) relativamente al pagamento della retribuzione, dei contributi e dei premi INAIL da parte di appaltatori e subappaltatori. Oltre a ciò poi l'articolo 26 del D.Lgs.81/08 pone a carico del committente (pubblico o privato) precise responsabilità anche relativamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle ditte appaltate e subappaltate.

D. QUALI SONO ALLORA GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE PER QUANTO RIGUARDA LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI?

La responsabilità prima menzionata si estrinseca per un primo aspetto secondo due obblighi ben precisi fissati dal comma 1 dell'articolo 26. Il primo di tali obblighi per il committente è quello di verificare "l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione". Secondo Il D.Lgs.81/08 tale obbligo può considerarsi assolto semplicemente mediante "acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato" e "acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale" dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi. In realtà è opinione di molti giuristi (a partire da Guariniello) che, se il committente rileva in maniera evidente grossolane inadempienze alle norme di tutela della salute e della sicurezza delle ditte appaltate, egli debba intervenire presso le ditte stesse in quanto esse dimostrano in maniera palese di non essere in possesso della "idoneità tecnico professionale".

Il secondo degli obblighi di cui all'articolo 26 comma 1 a carico del committente è quello di fornire ad appaltatori e subappaltatori "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel-

l'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".

Oltre a quanto sopra, il committente deve promuovere il coordinamento e la cooperazione tra ditta committente e ditte appaltate, per evitare che le specifiche attività lavorative possano creare rischi aggiuntivi a causa delle interferenze nelle lavorazioni (comma 3 dell'articolo 26).

Per fare ciò, eccetto che nei casi previsti dal comma 3-bis dell'articolo 26 ("servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari"), il committente deve anche redigere uno specifico documento di valutazione, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze) che contenga l'esame delle lavorazioni a rischio di interferenza e le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi.

D. MA GLI RLS E GLI RSU QUALI POTERI DI VERIFICA HANNO?

Detto quanto sopra, vediamo quali sono le possibilità che hanno gli RSU e gli RLS di verificare la corretta "responsabilità solidale" e l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs.81/08.

La "responsabilità solidale" riguarda più la sfera sindacale che le tematiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Per quanto riguarda l'articolo 26, ti posso elencare quali sono i diritti riconosciuti agli RLS, secondo il D.Lgs.81/08.

Premetto che l'RLS è rappresentante dei lavoratori della propria ditta, all'interno della quale è stato eletto, e quindi il D.Lgs.81/08 non gli concede la possibilità di rappresentare i lavoratori delle ditte appaltate, i quali si devono rivolgere al proprio RLS, se l'hanno eletto, oppure all'RLS territoriale.

Il RLS del committente ha però dei diritti che indirettamente gli consentono anche di verificare a pieno titolo, ma a certe condizioni, come si comportano le ditte appaltate nei confronti dei propri lavoratori in termini di tutela della salute e della sicurezza.

Tra le varie attribuzioni dell'RLS sancite dall'articolo 50, comma 1 del D.Lgs.81/80, quelle che possono essere di interesse sono le seguenti:

"accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni" (lettera a);

"promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori"(lettera h);

"fa proposte in merito alla attività di prevenzione" (lettera m);

"avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività" (lettera n);

"può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro" (lettera o).

E' chiaro che tutte queste attribuzioni (in particolare accedere ai luoghi dove si svolgono le attività, segnalare al committente le criticità rilevate, fare ricorso all'autorità competente) possono essere relative anche i lavoratori di ditte appaltate, ma solo se le lavorazioni da loro svolte avvengono in contemporanea e in interferenza con quelle del committente, cioè se vi è contemporanea presenza di lavoratori del committente e delle ditte appaltate.

Solo in questo caso l'RLS della ditta committente può avvalersi delle attribuzioni di cui sopra se rileva che inadempienze commesse dalla ditta appaltata possono essere pericolose anche per i lavoratori della ditta committente.

Inoltre (articolo 50, comma 1, lettera e) l'RLS "riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative", compreso il DUVRI e può verificare se le misure di prevenzione in esso contenuto sono adeguate ai rischi di interferenza presenti.

Detto questo, salvo che non vi sia interferenza tra lavoratori del committente e appaltati, l'RLS del committente stesso non può eseguire sopralluoghi, segnalare inadempienze, rivolgersi alle autorità competenti in rappresentanza dei lavoratori appaltati.

L'unico RLS che ha questi poteri è solo il territoriale, sempre che all'interno delle ditte appaltate non siano stati eletti gli RLS.

D. ALLORA AL DI FUORI DI QUESTI CASI, GLI RLS E RSU NON HANNO NESSUNA POSSIBILITA' DI INTERVENTO.

In realtà esiste un altro modo per intervenire per la salvaguardia dei lavoratori delle ditte appaltate, che è quello dato dall'articolo 333 "Denuncia da parte di privati" del Codice Penale, i cui primi due commi recitano:

"Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale".

Ogni inadempienza agli obblighi di cui al D.Lgs.,81/08 è un reato perseguibile di ufficio (da parte degli ispettori ASL), pertanto chiunque può presentare denuncia alla Procura della Repubblica, se rileva il mancato adempimento degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza di qualunque lavoratore di qualunque ditta. Ovviamente però il rilievo del mancato adempimento può avvenire da parte del denunciante, solo senza violare il diritto alla proprietà privata o alla privacy. Il privato cittadino (anche se RLS o RSU, ma di altra ditta), per eseguire i suoi rilievi di eventuali inadempienze, non può pertanto introdursi in luoghi non accessibili al pubblico (aziende delle ditte appaltate), né accedere ai dati sensibili dei lavoratori.

SENTENZA THYSSEN: DA OMICIDIO VOLONTARIO CON DOLO EVENTUALE A OMICIDIO COLPOSO

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

01 marzo 2013

di [Pietro de' Castiglioni](#)

SENTENZA THYSSEN: DA OMICIDIO VOLONTARIO CON DOLO EVENTUALE A OMICIDIO COLPOSO

La Corte d'Appello di Torino modifica il giudizio di primo grado riducendo le pene: per l'amministratore delegato la condanna passa da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente.

"Mai nella nostra giurisprudenza sono stati dati 10 anni di reclusione per un infortunio sul lavoro. Lo voglio assumere come un riconoscimento della importanza che ha la sicurezza sul lavoro. È anche un messaggio a tutte le imprese: bisogna fare prevenzione perché se non si fa prevenzione si può incorrere anche in una responsabilità penale".

Si è espresso così il pubblico ministro Raffaele Guariniello al termine della lettura della sentenza di appello del processo per l'incendio che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, presso lo stabilimento torinese dell'acciaieria ThyssenKrupp, costò la vita a sette operai.

Sentenza che ha ridotto le pene per gli imputati, innanzitutto non riconoscendo l'omicidio volontario con dolo eventuale per l'amministratore delegato dell'azienda tedesca Harald Espenhahn, al quale in primo grado furono inflitti 16 anni e mezzo di carcere, ridotti ora a 10 anni. Per l'amministratore delegato la condanna passa quindi a omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente.

Colpa cosciente in quanto l'amministratore delegato, pur ipotizzando e prevedendo il rischio di incendio, riteneva erroneamente che questo fatto non si sarebbe verificato come conseguenza della propria azione/omissione delle misure preventive.

Quindi niente "dolo eventuale", che nella sentenza di primo grado era stato individuato in quanto si era ritenuto che Espenhahn avesse "accettato" il rischio di un disastro mortale all'interno della sua azienda e che avesse scelto, in vista dell'ormai decisa dismissione dello stabilimento torinese a vantaggio di quello di Terni, una "logica del risparmio economico".

Espenhahn, nonostante fosse a completa conoscenza dei problemi, "prendevo dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura", e poi "di posticipare l'investimento per l'adeguamento della linea 5 ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni".

La corte d'Assise d'appello di Torino ha ridotto anche le pene per gli altri imputati: invece di 13 anni e 6 mesi i consiglieri del Consiglio di amministrazione e membri del Comitato esecutivo Gerald Priegnitz e Marco Pucci sono stati condannati a 7 anni, 8 anni e 6 mesi per il direttore dello stabilimento Raffaele Salerno, 8 anni per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento Cosimo Cafueri e 9 anni al dirigente con competenze nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio Daniele Moroni (invece di 10 anni e 10 mesi).

Confermato invece la condanna di primo grado per tutti gli imputati per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche prevista dall'articolo 437 del codice penale "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro".

"Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

La ThyssenKrupp ha dichiarato che il verdetto “riforma in maniera significativa la sentenza di primo grado” e ha comunque annunciato che ricorrerà in Cassazione, così come anche la pubblica accusa: il pubblico ministero Guariniello non intende infatti rinunciare all'accusa di dolo eventuale.

ATTENTI AL POLVERINO!

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

28 febbraio 2013

Una favola sulla drammatica realtà dell'amianto. Un testo per i bambini, ma non solo, disponibile gratuitamente.

La scrittrice Assunta Prato e l'illustratrice Gea Ferraris, affrontano le tematiche relative all'amianto e alla sua micidiale polvere (il "polverino") che hanno ucciso, e continuano a uccidere, ex lavoratori e cittadini di Casale e di tanti paesi e città nel Monferrato e nel resto d'Italia (Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli, ecc.).

"Attenti al polverino!", edizioni Sonda, si rivolge ai giovani, anzi addirittura ai bambini. Il testo è infatti una moderna favola ambientata a Miralaria, "una bella città tra le colline e il fiume" dove veniva lavorata una "polvere magica", ovvero l'amianto (leggasi, Casale Monferrato, dove fu in funzione lo stabilimento Eternit dal 1907 al 1986).

"Quella polvere - scrive Assunta Prato - era magica: se finiva nel fuoco, non bruciava e se veniva catturata dal vento impiegava ore e ore a scendere a terra, vagava nell'aria, scendeva un po', poi si sollevava, tornava a roteare lieve, si rialzava, e infine si depositava, impalpabile, dappertutto".

La polvere portava lavoro e benessere agli abitanti di Miralaria e ricchezza al padrone della fabbrica Silvier de l'Argentier: un nome di fantasia che richiama i reali proprietari della vera multinazionale svizzero-belga, già condannati in primo grado dal Tribunale di Torino per disastro ambientale doloso.

Ma la gente cominciava ad ammalarsi e a morire, finché gli abitanti di Miralaria non decisero di reagire...

È possibile scaricare gratuitamente la favola "Attenti al polverino!", disponibile in formato .pdf in due versioni:

con solo testo e disegni da colorare all'indirizzo:

<http://www.sicurezzaelavoro.org/polverino.pdf>

oppure con testo, spazi bianchi per disegnare e disegni da colorare all'indirizzo:

http://www.sicurezzaelavoro.org/polverino_disegni.pdf